

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - BENEDETTA SIRGIOVANNI

Seduta del 21/06/2021

FATTO

Esperito infruttuosamente il reclamo, il ricorrente si rivolgeva all'ABF lamentando, con riferimento a n. 5 buoni della serie Q/P, il mancato rimborso delle somme spettanti in base ai rendimenti stampigliati sul retro dei titoli. Domandava, quindi, il rimborso di tali somme. L'intermediario eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per incompetenza temporale dell'ABF nonché per incompetenza per materia. Nel merito eccepiva che il sottoscrittore, al momento dell'emissione di tutti i sopra indicati buoni, fosse consapevole del rendimento dei buoni sottoscritti, la cui misura è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi degli stessi, e che pertanto, non possa dirsi sorto alcun affidamento legittimo in capo alla parte ricorrente circa l'applicazione dei rendimenti originariamente stampigliati.

DIRITTO

Preliminarmente il Collegio rigetta, sotto entrambi i profili proposti, l'eccezione di incompetenza dell'ABF. Quanto a quella *ratione temporis*, si rileva che, in diversi precedenti recenti, l'ABF ha riconosciuto la propria competenza, evidenziando che la questione oggetto di controversia non attiene al profilo genetico del rapporto, bensì all'interpretazione dei termini e condizioni riportati su di essi e i diritti del cliente da essi derivanti, in termini di rendimenti maturati. Pertanto, la valutazione della legittimità, o meno, della condotta tenuta dall'intermediario resistente, a fronte della richiesta di rimborso di parte ricorrente, rientra nell'ambito di competenza temporale dell'Arbitro.

Quanto all'asserita incompetenza *ratione materiae* di quest'Arbitro, questo Collegio ha più volte rilevato che sia la delibera CICR 28 luglio 2008, n. 275, sia le disposizioni attuative, emanate dalla Banca d'Italia in data 18 giugno 2009 ricomprendono tra gli intermediari «Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta», nel cui ambito – in base alle disposizioni del D.P.R. 14 marzo 2001, n.144 (“Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta”) – rientra anche la raccolta del risparmio postale mediante il collocamento di buoni postali fruttiferi.

Quanto al merito, il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 6142 del 3 aprile 2020, secondo cui per il principio di legittimo affidamento del sottoscrittore, il rimborso, per il periodo di tempo dal 21° al 30° anno, dei buoni fruttiferi emessi dopo il d.m. 13 giugno 1986, utilizzando il modello della serie P, su cui è stato apposto un timbro recante l'indicazione della serie Q/P e dei relativi rendimenti solamente fino al ventesimo anno, debba avvenire in base alla tabella stampigliata in originale che richiama i rendimenti della serie P.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro dei titoli per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall'emissione, dedotto quanto già rimborsato. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA